



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

Settore 3°

Gestione del territorio

n. 216
del 20 DIC. 2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA
N° 959 del 31 DIC. 2012

Oggetto: **CONTRATTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI - PROSECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE CON DANECO IMPIANTI SRL**

emessa ai sensi

- degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.lgs.vo 267 del 18/8/2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.leg.vo n°165 del 30/3/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della delibera di Giunta Comunale n° del di approvazione del PEG;
- della Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 20.07.2012 di Approvazione Bilancio.

Premesso che:

- la disciplina relativa all'affidamento dei servizi pubblici locali - dettata dall'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n°112 recante «*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*» convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n°133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n°99, recante «*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* » e dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n°135 recante «*disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n°166 - nel testo risultante a seguito della sentenza n°325 del 2010 della Corte Costituzionale, è stata abrogata, a seguito di referendum popolare del 12-13 giugno 2011, giusta D.P.R. 18/07/2011, n°113;
- successivamente, l'art. 4 «*Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea*» del D.L. 13/08/2011, n°138 recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*», convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n°148, modificato dall'art. 9, comma 2, lett. n), della Legge 12/11/2011, n°183, e dall'art. 25 del D.L. 24/01/2012, n°1, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24/03/2012, n°27, nonché dall'art. 53, comma 1, lett. b), del D.L. 22/06/2012, n°83, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n°134, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, con Sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n°199;
- con la Legge regionale n°24 del 20 agosto 2012 (modificata con Legge Regionale n°42 del 13/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n°183 del 18/12/2012) avente ad oggetto «*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici Locali*», la Regione Puglia, secondo le sopra individuate disposizioni normative statali ha inteso regolamentare ed organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la medesima Legge, in riferimento alle norme generali, testualmente recita:
 - «**Art. 1 – Principi e finalità –**
(...) **comma 4.** *I servizi sono organizzati ed erogati all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio».*
comma 5. *I soggetti a cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi dell'UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti;*
(...)
 - Art. 2 – Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali -**
Comma 1. *Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati gli ATO sono quelli individuati dall'art. 31 (Ambiti Territoriali Ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n°14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011).»;*
- per quanto attiene l'affidamento del servizio, inoltre, all'art. 5, commi da 1 a 4, la citata Legge regionale, prevede quanto di seguito riportato:
 - «**comma 1.** *L'Organo di governo, per ciascun ATO, affida il servizio nel rispetto dei principi dell'UE, mediante:*
 - a) *l'affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell'UE;*
 - b) *l'indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione del servizio;*
 - c) *ovvero, l'indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.*
 - comma 2.** *Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.*
I bandi di gara sono adottati dall'Organo di governo, acquisito il parere dell'Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni.
 - comma 3.** *Ove all'interno di un ATO siano ancora in essere affidamenti a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti dell'ATO,*

salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali. L'Organo di governo, sentita l'Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno avviate alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, l'Organo di governo, sentita l'Autorità, promuove meccanismi unitari di gestione.

comma 4. In ogni caso, l'Organo di governo procede all'affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità allo schema tipo predisposto dall'Autorità, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali.»;

- inoltre, nel **Capo II - Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati** - all'art. 8, la legge in argomento dettaglia i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni di seguito trascritte:

«Art. 8 - Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati –

comma 1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all'articolo 2 (Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni e del Piano regionale che sarà adottato dalla Giunta Regionale e sarà approvato dal Consiglio Regionale nei successivi novanta giorni. (modifiche apportate dalla Legge Regionale n°42 del 13 dicembre 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n°183 del 18/12/2012).

comma 2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.

comma 3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.

(...)

comma 6. In sede di prima attuazione, fino all'approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viste le proposte di perimetrazione dei Comuni da sottoporsi alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

Visto che:

- già con nota sindacale del 29/05/2012, avente ad oggetto: «Lettera di intenti per adesione ad organismo associato tra i comuni di Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari – definizione nuovo ambito territoriale e progetto di organizzazione unitaria dello svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti» questo Comune ha espresso la propria adesione al costituendo A.R.O. con i suddetti Comuni, ai sensi e per gli effetti prescritti dall'art. 3-bis) (Ambiti Territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici) del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, come inserito dall'art. 25, c. 1, lett. a) del D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012, n. 27;
- a seguito dell'entrata in vigore della sopra indicata L.R. n°24 del 20 agosto 2012 e ss. mm. ed ii, con Deliberazione di Giunta regionale n°2147 del 23 ottobre 2012, avente ad oggetto: «L.R. n°24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale», la Regione Puglia ha approvato la perimetrazione definitiva degli Ambiti di Raccolta Ottimale della Provincia di Bari, inserendo Giovinazzo nell'A.R.O. 2, insieme ai Comuni di Binetto, Bitetto, Bitritto, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari;

Considerato che:

- la ridetta L.R. n°24 del 20/08/2012, come modificata dalla L.R. n°42 del 13/12/2012, all'art. 10 - Regolamento degli Organi di governo -, dispone che:
 - «**comma 1.** La Giunta regionale definisce, con regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le regole di funzionamento degli Organi di governo.
 - comma 2.** Le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli Enti locali rientranti nel perimetro degli A.R.O., a condizione che detti Enti siano costituiti in Unione di Comuni, ovvero abbiano specificatamente disciplinato l'attività di settore mediante convenzione di cui all'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione di Giunta Regionale.»;
- Inoltre, all'art. 14 (Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto), dispone:
 - «**comma 1.** Gli enti locali facenti parte dell'ARO affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.
 - comma 2.** La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11 ed è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'ARO. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del d.lgs. 152/2006.
 - comma 3.** Nel caso in cui siano vigenti, all'interno di un ARO, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.
 - comma 4.** I contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell'ARO che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'ARO è tenuto a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche. E' assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall'ARO nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.
 - comma 5.** La gara deve prevedere il crono programma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 204 (Gestioni esistenti) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.»;
- ancora, all'art. 24, commi 1 e 2, la stessa L. 24/2012, disciplinando la gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti, stabilisce che:
 - «**comma 1.** Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
 - comma 2.** Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'articolo 8, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.»;
- da ultimo, l'art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012, n°179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n°221, ha introdotto all'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n°138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n°148, il comma 1-bis, che così recita: «Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o

bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo »;

Rilevato che:

- giusta contratto di concessione n° rep. 2532, sottoscritto in data 06/08/2010 e registrato al n° 1048/1A il 11/08/2010, l'Amministrazione comunale ha affidato alla società *InnovAmbiente Puglia* s.r.l, con sede in Milano alla via Bensi n.12/5, la ripetizione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dal Comune medesimo, nonché tutte le attività di igiene urbana connesse;
- nel corso della efficacia del suddetto contratto, con comunicazione del 07.04.2011, versata al protocollo generale dell'Ente al n. 007859, la *InnovAmbiente Puglia* s.r.l. ha comunicato il proprio intendimento alla cessione del contratto di servizio svolto in questo Comune;
- con la predetta comunicazione la *InnovAmbiente* ha trasmesso scrittura privata attinente detta cessione di contratto con previsione di efficacia, dalle ore 0,00 del 14/04/2011, *sub condizione* dell'espressione di assenso da parte di questa Amministrazione, come previsto all'art. 10 del ridetto contratto;
- la società acquirente è la *Daneco Impianti* s.r.l. già concessionaria del Comune di Giovinazzo del servizio di trattamento e smaltimento RSU mediante la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento meccanico biologico e discarica transitoria (VI lotto) a servizio dei comuni del bacino BA/2 con convenzione 26/09/2003 – n° di rep. 60387 - per dott. Maria Teresa Guerra notaio in Andria, nonché dell'impianto complesso a regime e discarica di servizio (V Lotto) giusto contratto del 30/12/2008 – n° 2313 di repertorio – per dott. Vito Palmieri, segretario generale in Giovinazzo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12/04/2011 è stata ritenuta ammissibile la cessione del rapporto contrattuale per la gestione dei servizi di igiene urbana e complementari, prendendosi atto che, a decorrere dal 14/04/2011, *Daneco Impianti srl* è subentrata a *InnovAmbiente Puglia* s.r.l. di diritto e a tutti gli effetti di legge nella titolarità del rapporto contrattuale con questo Ente;
- con contratto n° rep. 2556 sottoscritto in data 14/06/2011 e registrato al n. 1626/1A il 29/06/2011, l'Amministrazione comunale ha affidato alla società *Daneco Impianti srl*, con sede in Milano alla via Bensi n.12/5, la esecuzione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dal Comune medesimo, nonché tutte le attività di igiene urbana connesse;
- con ordinanza del TAR per la Puglia n° 873/2001 sul ricorso proposto da *Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa*, contro il Comune di Giovinazzo, è stata accolta l'istanza cautelare e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia della delibera di Giunta Comunale n. 38/2011, ordinanza acquisita al protocollo di questo Ente al n. 27440 del 30/11/2011;

Visti:

- l'ordinanza sindacale n. 66 del 30/12/2011, emessa nei confronti della *Daneco Impianti srl*, che ha disposto *extra ordinem* la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari, già affidati giusta contratto n. rep. 2556/2011 e, nelle more, dalla data del 30.11.2011, comunque, espletate dalla stessa società; detta ordinanza ha disposto la prosecuzione del servizio affidato con le modalità di cui al *Capitolato d'Appalto* approvato con determinazione del Dirigente 3° settore di questo Ente n. 1044 del 31/12/2009 e per mesi dodici, comunque, per un periodo non superiore alla data di conclusione delle procedure di selezione di nuovo soggetto contraente;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 dell'01/03/2012: «*Annullamento della deliberazione n. 38 del 12.04.2011 recante: Servizi di igiene urbana e complementari – Cessione contratto del 6 agosto 2010 n. 2532 rep. da parte di InnovAmbiente Puglia s.r.l. alla Daneco Impianti s.r.l.: determinazioni*» con la quale si annullava *ex art. 21 nonies* della L. 241/1990 e s.m.i. la ridetta deliberazione;

- la determinazione dirigenziale del settore tecnico comunale n. 138 del 22.03.2012 recante: «*Contratto d'Appalto n. 2532 del 6.08.2010 – Contraente InnovAmbiente Puglia srl di Milano. Appalto di servizi di igiene urbana e complementari - Risoluzione*», con la quale si è proceduto alla risoluzione del contratto n° rep. 2532 del 06/08/2010, registrato al n° 1048/1A l'11/08/2010; con il predetto atto è stato risolto il vincolo negoziale a far data dal 14 aprile 2011;
- la successiva ordinanza sindacale n. 61 del 30.11.2012 e ulteriore di rettifica n. 68 del 18.12.2012, emesse nei confronti della stessa *Daneco Impianti srl*, che hanno disposto la ulteriore prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari, con le medesime modalità di cui alla precedente ordinanza n 66/2011 dal 01/12/2012 e per mesi dodici, comunque, per un periodo non superiore alla data di conclusione delle procedure di selezione di nuovo soggetto contraente con le modalità di cui al sopravvenuto quadro normativo di riferimento;

Dato atto che:

- il servizio di igiene urbana è, a tutti gli effetti, un servizio pubblico locale e che il D. Lgs. 267/2000 prevede espressamente, all'art. 112, che *“gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*; il servizio di igiene urbana, pertanto, essendo un servizio pubblico essenziale non può essere sospeso e/o interrotto;
- la gestione dei servizi di igiene urbana, pertanto, costituisce un servizio pubblico la cui peculiare caratteristica è quella di continuità del medesimo, fondamentale per tutelare l'igiene e la salute pubblica, nonché il decoro e l'immagine della città;
- nelle more dell'attuazione di quanto previsto tanto dalla Legge Regione Puglia n°24/2012, quanto dall'art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012, n°179, recante *«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»*, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n°221, che ha introdotto all'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n°138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n°148, il comma 1-bis, deve essere assicurata la continuità del servizio in argomento;

Ritenuto:

- di garantire, mediante l'adozione di atti dirigenziali propri, la prosecuzione del vigente contratto dei servizi di igiene urbana, fino all'avvio della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani da parte del nuovo gestore individuato dall'A.R.O. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n°2147 del 23 ottobre 2012, per effetto:
 - delle disposizioni di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 che, stante la caratteristica di servizio pubblico locale di interesse primario, conferma la necessità, da parte dell'Amministrazione comunale, di assicurarne la continuità;
 - delle disposizioni di cui all'art. 24, commi 1 e 2 della L.R. n° 24/2012 che, rispettivamente, vietano ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e di aggiudicare, in via provvisoria, gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi servizi dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di perimetrazione degli A.R.O. (D.G.R. 2147 del 23 ottobre 2012);
- di riservarsi di definire con la *Daneco Impianti s.r.l.* eventuali interventi migliorativi del medesimo servizio, finalizzati al potenziamento dello stesso, nell'ottica di incremento delle percentuali della raccolta differenziata, al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi imposti in materia dalle normative statali e regionali;
- di dare atto che, in ogni caso, i sopra indicati interventi migliorativi, in quanto modifiche

contrattuali, dovranno comunque essere approvati con apposite successive deliberazioni dell'Amministrazione comunale;

- di assumere l'impegno di spesa per la prosecuzione del servizio, sino alla individuazione di nuovo soggetto gestore, rinviando a successivo atto determinativo l'eventuale aggiornamento del canone suscettibile di corresponsione, come previsto dal *Capitolato d'Appalto* approvato con determinazione del Dirigente 3° settore n° 1044 del 31/12/2009
- di demandare all'ufficio contratti, settore Servizi alla Città di questo Comune la stipula del contratto di concessione del servizio in parola, assumendo il dispositivo della ordinanza sindacale n. 68/2012 a valere quale consegna provvisoria sotto riserva di legge *ex art.* 125 co. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, nonché art. 304 del D.P.R. 207/2010;

Preso atto che, a seguito di verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, si è accertato che attualmente non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio di igiene urbana in argomento;

Dato atto che:

- la scheda esplicativa, redatta il 21.05.2012, del costo del servizio valorizza le attività commesse alla *Daneco Impianti srl*, con decorrenza 01/12/2011 in € 133.056,85 mensili oltre IVA al 10%, quindi complessivamente € 146.362,53;
- l'importo per la prosecuzione del servizio, dalla data dell'1.12.2012 al 30.11.2013, con salvezza della definizione di aggiornamenti del canone, è pari ad € 1.596.682,20 oltre IVA al 10%, quindi complessivamente € 1.756.350,36;
- la somma complessiva di € 1.756.350,36 IVA compresa è disponibile per € 146.362,53 al cap. 1270/1 del bilancio corrente e per € 1.609.987,83 al cap. 1270/1 del bilancio pluriennale 2012/2014 con riferimento all'esercizio finanziario 2013;

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di attuare**, per effetto della ordinanza sindacale n. 68 del 18.12.2012 e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari affidati alla *Daneco Impianti srl*, con sede in Milano alla via Bensi n.12/5, p.i.: 06345730961, iscritta al registro delle imprese della Camera C.C.I.A.A. di Milano con R.E.A. n. 1886458 del 23.07.2008, secondo il *Capitolato d'Appalto* approvato con determinazione Dirigenziale n. 1044 del 31.12.2009, con decorrenza dall'1.12.2012 e sino al 30.11.2013, fino all'avvio della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani da parte del nuovo gestore individuato dall'A.R.O. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n°2147 del 23 ottobre 2012, per effetto:
 - delle disposizioni di cui all' art. 198 del D.Lgs. 152/2006 che, stante la caratteristica di servizio pubblico locale di interesse primario, conferma la necessità, da parte dell'Amministrazione comunale, di assicurarne la continuità;
 - delle disposizioni di cui all'art. 24, commi 1 e 2 della L.R. n° 24/2012 che, rispettivamente, vietano ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e di aggiudicare, in via provvisoria, gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi servizi dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di perimetrazione degli A.R.O. (D.G.R. 2147 del 23 ottobre 2012);
3. **di riservarsi** di definire con la *Daneco Impianti srl* eventuali interventi migliorativi del medesimo servizio, finalizzati al potenziamento del medesimo servizio, nell'ottica di

incremento delle percentuali della raccolta differenziata, al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi imposti in materia dalle normative statali e regionali, dandosi atto che, in ogni caso, i sopra indicati interventi migliorativi, in quanto modifiche contrattuali, dovranno comunque essere approvati con apposite successive deliberazioni dell'Amministrazione comunale;

4. **di impegnare**, per l'espletamento del servizio dalla data dell'1.12.2012 al 30.11.2013, con salvezza della definizione di aggiornamenti del canone intervenuti sino alla data di assunzione della presente determinazione, la somma di € 1.596.682,20 oltre IVA al 10%, quindi complessivamente € 1.756.350,36, per € 146.362,53 al cap. 1270/1 del bilancio corrente e per € 1.609.987,83 al cap. 1270/1 del bilancio pluriennale 2012/2014 con riferimento all'esercizio finanziario 2013;
5. **di dare atto che:**
 - ai sensi e per gli effetti della Legge 13/08/2010, n°136 e ss. mm. ed ii., art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari), la *Daneco Impianti* srl dovrà trasmettere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e codice fiscale della persona/e delegata/e ad operarvi (art. 3, comma 7, Legge n°136/2010 e ss. mm. ed ii.); la liquidazione sarà registrata sul suddetto conto corrente mediante bonifico bancario o postale, con obbligo di indicare il seguente CIG: n° 0943465BEF;
 - il servizio oggetto della presente determinazione non è assoggettato alla richiesta di CUP, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n°136/2010, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n°4., del D.L. n°187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2010, n°217, in quanto non può essere qualificato quale "progetto di investimento pubblico" ai sensi dell'art. 11, della Legge n°3/2003, la cui nozione è individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr., in particolare, la delibera 27/12/2002, n°143, come integrata dalla delibera 19/12/2003 n°126 e dalla delibera 29/09/2004, n°24);
 - il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con regole di finanza pubblica;
6. **di demandare** al settore Servizi alla Città di questo Comune la stipula del contratto di affidamento del servizio in parola, assumendo il dispositivo della ordinanza sindacale n. 68/2012 a valere quale consegna provvisoria sotto riserva di legge ex art. 125 co. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché art. 304 del DPR 207/2010, dal 1 dicembre 2012;
7. **di rimettere** il presente atto al settore Finanze comunale per del visto di regolarità contabile contenente l'attestazione della copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali;
8. **di trasmettere** per opportuna conoscenza la presente determinazione alla *Daneco Impianti* srl.

Il responsabile del procedimento
f.to C. PICERNO

Il CAPO SETTORE
f.to V. TURTURRO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. ANGELO D. DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n°267, attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 1.756.350,36 per € 146.362,53 al cap. 1270/1 del bilancio corrente con registrazione dell'impegno contabile n. 880 e per € 1.609.987,83 al cap. 1270/1 del bilancio pluriennale 2012/2014 con riferimento all'esercizio finanziario 2013 impegno contabile n. **996**

Impegni registrati contabilmente il*31/12/12*.....

SlOPE 1303

L'addetto all'ufficio impegni
F.to Maria SANTORO

Il Capo Settore Finanze
F.to Angelo D. DECANDIA

PUBBLICAZIONE

23 GEN 2013

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 206 il _____ e vi
rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE




IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Teresa De Leo

Copia per uso amministrativo

Giovinazzo,

23 GEN. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Teresa De Leo

